



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

REGOLAMENTO
ACCESSO, CIRCOLAZIONE E PARCHEGGIO
NELL'AREA DELL'OSPEDALE CIVILE MAGGIORE
(allegato Sub A deliberazione 19.08.04, n. 1144)

Art. 1 Oggetto e generalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso, di transito e di sosta dei veicoli all'interno dell'area dell'Ospedale Civile Maggiore.

I veicoli ai quali viene consentito l'accesso dovranno mantenere una velocità di 10 km/h.

Dovrà essere data in ogni caso la precedenza ai pedoni, anche al di fuori delle apposite corsie pedonali.

Art. 2 Categorie di veicoli ai quali l'accesso è consentito – Categorie escluse

E' consentito l'accesso ai seguenti veicoli secondo le modalità indicate negli articoli successivi:

- a) ambulanze, mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, mezzi delle Forze dell'Ordine in servizio attivo;
- b) biciclette, ciclomotori e motocicli;
- c) automezzi di servizio dei corrieri e dei fornitori, adibiti al trasporto di merci o necessari all'attività di manutenzione;
- d) automezzi in dotazione all'Azienda Ospedaliera;
- e) autoveicoli privati condotti da dipendenti in servizio presso l'Ospedale Civile Maggiore;
- f) autoveicoli con utenti autorizzati a bordo ovvero veicoli recantisi presso i vari reparti per il recupero di utenti;
- g) autoveicoli condotti da portatori di handicap;
- h) bus-navetta.;

Sono invece esclusi dall'ingresso:

- i) autoveicoli privati dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, non prestanti servizio presso l'Ospedale Civile Maggiore o comunque residenti entro il raggio di un chilometro dal centro dell'Ospedale stesso, con eccezione del personale comandato in pronta disponibilità;
- j) autoveicoli privati dei dipendenti delle Ditte che operano a qualsiasi titolo all'interno dell'area ospedaliera;
- k) camper e veicoli che trainano roulotte, carrelli e simili;
- l) animali di qualsiasi specie.

Art. 3 Ingresso: passi carrai e modalità di accesso

L'ingresso all'area dell'Ospedale Civile Maggiore (OCM) – Borgo Trento - degli autoveicoli è possibile dagli accessi sottoelencati come di seguito stabilito e regolamentato:



- a) ingresso principale (Piazzale Stefani – lato Via S. Camillo de Lellis) - orario di apertura dalle 0.00 alle 24.00, l'accesso è consentito:
- ai veicoli di cui all'art. 2 lett. a), b), c), salvo i mezzi diretti all'Ufficio Arrivi e Magazzino Economale, e d);
 - ai veicoli di cui alla lett. e), dotati di specifico pass;
 - ai veicoli di cui alla lett. f), previo riconoscimento della necessità e fornitura di specifico pass che da diritto alla sosta;
- b) ingresso Ospedale Geriatrico (Via Mameli) – orario di apertura dalle ore 6,30 alle 18,30, l'accesso è consentito:
- ai veicoli di cui all'art. 2 lett. a), b), c), salvo i mezzi diretti all'Ufficio Arrivi e Magazzino Economale, e d);
 - ai veicoli di cui alla lett. e), dotati di specifico pass;
 - ai veicoli di cui alla lett. f) previo riconoscimento della necessità e fornitura di specifico pass che da diritto alla sosta;
- c) ingresso Maternità (Via Mameli):
- riservato esclusivamente al transito in ingresso ed in uscita di automezzi pesanti quali autocisterne, autotreni, autoarticolati, veicoli industriali, veicoli speciali, e simili, previa comunicazione al servizio portineria dell'Ospedale Geriatrico, da parte dei destinatari della fornitura;
- d) parcheggio sotterraneo (Lungadige Attiraglio) – orario di apertura dalle 6,00 alle 22,00:
- accesso consentito esclusivamente ai veicoli di cui all'art. 2 lett. e), dotati di regolare pass e ai veicoli di cui alla lett. d);
- e) Ingresso Ufficio Arrivi-Magazzino Economale (Via Monte Baldo) - orario di apertura coincidente con quello dell'Ufficio Arrivi:
- potranno entrare esclusivamente gli automezzi di cui all'art. 2 lett. c) e d),
- f) Accesso Chiesa (fine Via Camillo de Lellis) - orario di apertura coincidente con quello della Cella Salme e delle funzioni religiose:
- mezzi ditte trasporto salme, parenti deceduti e partecipanti a funzioni religiose negli orari delle stesse.

Art. 4 Uscita dei veicoli

L'uscita dei veicoli è consentita:

- a) oltre che dal parcheggio sotterraneo, esclusivamente dal passo carraio di Via S. Camillo de Lellis o in caso di chiusura dello stesso dal passo carraio di Piazzale Stefani, lato Via Mameli, per i veicoli di cui all'art. 2) lett. a), b) d), e) ed f)
- b) in relazione alle dimensioni e alla destinazione gli automezzi di cui all'art. 2 lett. c) potranno fruire oltre che delle suddette uscite anche del passo carraio di Via Monte Baldo e di quello prospiciente la Maternità.

Art. 5 Bus-navetta

L'accesso, i percorsi e l'uscita saranno disciplinati secondo le modalità concordate alla stipula delle convenzioni relative all'attivazione del servizio.

Art. 6 Identificazione veicoli autorizzati

Qualsiasi veicolo, fatti salvi quelli di cui all'art. 2) lett. a), b) d) e g), per poter accedere all'OCM dovrà essere identificabile a mezzo di:

1. contrassegno (pass) specifico per i veicoli di cui all'art. 2 lett. e) ;
2. contrassegno specifico ovvero documento di trasporto merci con riportato l'Ospedale Civile Maggiore quale destinazione, per i veicoli di cui all'art. 2 lett. c);
3. apposita autorizzazione rilasciata dalla Dirigenza Medica per particolari categorie di utenti ovvero permesso di entrata di durata non superiore a 2 ore rilasciato dal personale di portineria per i veicoli di cui all'art. 2 lett. f).

Art. 7 Esposizione dell'autorizzazione – Sosta del veicolo - Rimozione

I contrassegni e le autorizzazioni di cui all'art. 6 dovranno essere collocati all'interno del veicolo, in modo da essere visibili dal parabrezza.

Tali contrassegni e autorizzazioni daranno diritto alla sosta del veicolo all'interno delle aree dell'OCM adibite a parcheggio evidenziate da segnaletica orizzontale di colore bianco e/o verticale.

Al di fuori di dette aree di parcheggio e degli orari autorizzati la sosta sarà considerata come non autorizzata e comporterà la rimozione del veicolo con addebito delle spese sostenute.

Art. 8 Uffici competenti e modalità di rilascio delle autorizzazioni

La Dirigenza Medica attesterà tutti casi in cui gli utenti per le loro condizioni fisiche ovvero per la durata delle terapie, necessitino di autorizzazioni superiori alle due ore.

Il SSGRU avrà cura di rilasciare i pass con durata fino ad un massimo di due ore con riferimento alle condizioni fisiche e di età degli utenti.

Sono comunque ammessi senza ulteriori formalità i veicoli diretti al Pronto Soccorso per casi d'urgenza e i veicoli dei portatori di handicap in possesso dei relativi contrassegni.

Art. 9 Controllo, vigilanza e sanzioni

Sono incaricati del controllo gli addetti alle portinerie e altro personale adibito allo scopo.

Il personale di cui sopra prenderà nota di qualsiasi infrazioni del presente regolamento e le segnaleranno al Servizio Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane.

Il personale incaricato è tenuto al controllo dei pass, con particolare attenzione alle scadenze degli stessi e alle generalità, qualora indicate, nonché al controllo della velocità e del regolare utilizzo del mezzo.

Essendo i contrassegni, le autorizzazioni e i permessi strettamente personali e non cedibili a terzi, su richiesta, il possessore è tenuto all'esibizione di un documento d'identità.

Il personale incaricato è autorizzato, dopo la verifica:

- al ritiro dei documenti autorizzativi scaduti o in possesso a persone diverse da quelle autorizzate;
- a vietare l'ingresso dell'automezzo.

Dopo la seconda infrazione si provvederà automaticamente al ritiro del contrassegno d'ingresso da parte del Servizio Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane per un periodo di tre mesi.

Il dipendente che a seguito della seconda infrazione rifiutasse di consegnare il contrassegno sarà soggetto alle conseguenti sanzioni disciplinari.

Art. 10 Smarrimento

Il dipendente che smarrisce o a cui venisse sottratto il contrassegno d'ingresso dovrà far pervenire al Servizio Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane copia del verbale di denuncia di smarrimento o di furto alle autorità competenti.

Solo dopo la presentazione di tale documento e fatti salvi gli opportuni accertamenti per verificare che nessun altro usi il medesimo contrassegno, si potrà ottenerne un duplicato.

Art. 11 Responsabilità

L'Azienda Ospedaliera declina ogni responsabilità per eventuali furti degli automezzi, motoveicoli e cicli o asportazione di accessori o beni e/o danni ai mezzi e alle persone avvenuti a causa del mancato rispetto del presente regolamento o comunque avvenuti all'interno dell'area ospedaliera, assicurando esclusivamente la possibilità agli autorizzati di parcheggiare o transitare all'interno dell'area ospedaliera.

Art. 12 Dichiarazione per il personale dipendente

La consegna del contrassegno d'ingresso al personale dipendente avente diritto avverrà previa sottoscrizione della dichiarazione allegata (sub 1)

Sub 1)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____, matricola n. _____, qualifica _____ a conoscenza del "REGOLAMENTO ACCESSO E PARCHEGGIO AUTOVEICOLI NELL'AREA DELL'OSPEDALE CIVILE MAGGIORE", approvato con deliberazione del Direttore Generale del 19 08 2004, n° 1144 contenente le norme che disciplinano l'entrata, la circolazione e la sosta dei autoveicoli all'interno dell'Ospedale Civile Maggiore,

dichiara

- 1) di prendere atto:
 - a) che gli è consentito accedere solo se in possesso del contrassegno che deve essere sempre ben visibile sul parabrezza del proprio mezzo;
 - b) che gli è consentito sostare e parcheggiare, esclusivamente durante l'orario di lavoro, solamente entro gli spazi previsti e individuati dalla segnaletica orizzontale di colore bianco;
 - c) che l'Amministrazione provvederà alla rimozione forzata del mezzo nei casi di sosta in zona non adibita a parcheggio del proprio mezzo e d'intralcio alla circolazione, quali:
 - sosta e parcheggio non corretto all'interno delle aree di parcheggio,
 - sosta e parcheggio in aree non adibite a tale scopo,
 - invasione di aree verdi,
 - sosta o parcheggio in seconda fila,
 - occupazione, anche se temporanea, delle aree di accesso alle Divisione di cura e/o individuate con segnaletica orizzontale di colore giallo,
 - sosta o parcheggio appositamente contrassegnate per il parcheggio dei mezzi di soccorso, dei portatori di handicap, di servizio,
 - sosta o parcheggio nelle zone contrassegnate dal segnale di rimozione;
- 2) di consentire alla rimozione a proprie spese dell'autoveicolo in possesso, qualora incorresse nelle infrazioni del regolamento di cui sopra;
- 3) di far fronte al pagamento delle spese conseguenti con versamento diretto alla ditta convenzionata al ritiro del mezzo o a mezzo delega al Servizio Sviluppo e Gestione Umane di trattenuta dallo stipendio secondo le tariffe concordate tra l'Azienda Ospedaliera e la ditta convenzionata, appaltatrice del servizio di rimozione;
- 4) di non aver nulla a pretendere dall'Amministrazione in caso di danni al proprio autoveicolo avvenuti all'interno dell'area ospedaliera o a causa della rimozione del proprio mezzo.
- 5) di impegnarsi:
 - a) a mantenere una velocità max di 10 km/h all'interno dell'area ospedaliera;
 - b) a non utilizzare il proprio automezzo per spostamenti all'interno dell'area ospedaliera (ad eccezione dei medici in servizio di emergenza)
 - c) a riconsegnare il permesso d'ingresso al momento della cessazione dal servizio.

In fede

_____ (firma) _____

Verona, _____

